



L'EUROPA DELLE REGIONI 20 ANNI DOPO  
27 MARZO 2020

Le Regioni speciali nella formazione e  
attuazione del diritto europeo.  
L'esperienza del Friuli Venezia Giulia.

di Dimitri Girotto

Professore associato di Diritto costituzionale  
Università di Udine

# Le Regioni speciali nella formazione e attuazione del diritto europeo. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia.\*

**di Dimitri Girotto**

Professore associato di Diritto costituzionale  
Università di Udine

**Abstract [It]:** Il contributo esamina il tema della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e attuazione del diritto europeo, analizzando le c.d. norme di procedura (leggi, previsioni dei regolamenti interni) e volgendo lo sguardo alla prassi applicativa più recente, relativa al quinquennio 2014-2019.

**Abstract [En]:** The essay will examine the participation of the Friuli Venezia Giulia Region in EU law making and implementation, focusing on the rules of procedure, provided by state and regional laws and by the internal rules of the Regional Council, and their application in the most recent period.

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Le leggi regionali di procedura. 3. Il regolamento del Consiglio regionale. 4. Uno sguardo alla prassi: l'attività di indirizzo politico e il controllo di sussidiarietà nella fase ascendente; l'utilizzazione della legge regionale europea nella fase discendente. 5. Considerazioni conclusive.

## 1. Premessa.

È ricorrente, nelle osservazioni della dottrina che si dedica all'argomento, la constatazione della esistenza di uno scarto rilevante tra le enunciazioni di principio riguardanti il ruolo delle autonomie territoriali nell'architettura istituzionale dell'Unione europea e l'efficienza degli strumenti giuridici predisposti allo scopo di consentire agli enti territoriali l'intervento nelle fasi di formazione e attuazione del diritto europeo (o euro-unitario). Come sempre accade in tali situazioni, sorge l'interrogativo se detti strumenti siano strutturalmente inadeguati allo scopo, o se il loro insufficiente rendimento dipenda solo dall'inerzia (consapevole o meno) di chi dovrebbe utilizzarli<sup>1</sup>.

L'esempio della Regione Friuli Venezia Giulia, in questo contesto, sembra prestarsi a considerazioni non univoche: guardando agli ultimi anni, non sono mancati comportamenti virtuosi, contraddistinti da una attività di indirizzo politico nella fase ascendente che si è tradotta in documenti piuttosto puntuali ed ha rispettato una discreta periodicità<sup>2</sup>. Nella fase più recente, tuttavia, si registra una sostanziale stasi,

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, M.E. BUCALO, *Le Regioni a Statuto speciale e la "fase ascendente" del diritto comunitario a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012*, in *forumcostituzionale.it*, pp. 19-20; P. SCARLATTI, *Le regioni italiane nella fase discendente di adattamento al diritto europeo: metodi e strumenti comuni di recepimento*, in *federalismi.it*, n. 8/2013, p. 33.

<sup>2</sup> Ricorrente, in dottrina, è l'idea che la Regione Friuli Venezia Giulia rappresenti uno degli enti territoriali più attivi in questo ambito; cfr., ad esempio, A. CIANCIO, *Le Regioni speciali nella dimensione europea. L'esperienza della Sardegna*, in

testimoniata dalla limitata presenza delle tematiche europee nei lavori del Consiglio e delle Commissioni. Quanto alla fase discendente, come si dirà meglio, il modello della c.d. legge regionale europea, che aveva riscosso una accoglienza molto positiva da parte della dottrina e che si era diffuso praticamente in tutte le Regioni, palesa una situazione di abbandono che perdura ormai da oltre un quinquennio.

In questo contributo si cercherà, anzitutto, di passare in rassegna le c.d. norme di procedura, che trovano espressione non soltanto nella fonte legislativa, ma anche nelle previsioni del Regolamento del Consiglio regionale, per passare successivamente ad una disamina della prassi più recente, assumendo quale periodo privilegiato di osservazione il quinquennio 2014-2019.

Si possono e, per ragioni di spazio, si debbono dare per note alcune premesse di base, relative alla crescente attenzione che gli enti territoriali hanno ricevuto nei trattati europei, sino a giungere ad un vero e proprio riconoscimento del loro ruolo di protagonisti, soprattutto nel tentativo di pervenire ad una «più compiuta realizzazione del principio democratico, in ragione delle maggiori possibilità di partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle decisioni pubbliche nell'ambito dei governi che siano loro più prossimi»<sup>3</sup>. Basterà qui soltanto ricordare, in estrema sintesi, che il processo d'integrazione europea, nella sua fase di avvio e per molto tempo a seguire, ha avuto quali protagonisti pressoché esclusivi gli Stati nazionali, e solo a partire dalla metà degli anni '80 del secolo scorso questo assetto ha cominciato a mutare, in conseguenza dell'adesione alle Comunità di alcuni Stati a connotazione federale o regionale (Spagna e Portogallo nel 1986; Austria nel 1995), e in ragione della graduale evoluzione, in senso parimenti federale o regionale, dell'organizzazione costituzionale di altri Stati membri (Belgio e Italia, già a partire dal 1968-1970; Francia dal 1982; Gran Bretagna dal 1998).

Fatta eccezione per alcuni documenti di carattere politico<sup>4</sup>, e per l'istituzione nel 1988 di un *Consiglio consultivo degli enti regionali e locali*, si deve attendere il 1992 per una prima vera valorizzazione del ruolo degli enti territoriali, con l'istituzione del *Comitato delle regioni e delle autonomie locali*, quale organo che svolge funzioni consultive in favore del Consiglio e della Commissione, in posizione di piena indipendenza.

Detto che al Trattato di Maastricht si deve anche l'enunciazione del principio di sussidiarietà (art. 3B TUE), e che il Trattato di Amsterdam del 1997 non apporta modificazioni significative con riguardo al ruolo delle regioni nel processo decisionale europeo, ma si contraddistingue comunque per un

---

*federalismi.it*, n. 8/2017, p. 13; ed ancora M.E. BUCALO, *Le Regioni a Statuto speciale e la "fase ascendente" del diritto comunitario*, *op. cit.*, p. 16.

<sup>3</sup> Così G. RIVOSECCHI, *Le autonomie territoriali nell'architettura istituzionale dell'Unione europea*, in *Diritti regionali*, 1.2018, pp. 309-310.

<sup>4</sup> Il riferimento è alla risoluzione del Parlamento europeo sul «Ruolo delle regioni nella costruzione di un'Europa democratica» del 13 aprile 1984; alla *Dichiarazione congiunta* del 18 giugno 1984, votata da Consiglio, Commissione e Parlamento, avente a oggetto il coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale comunitario; alla risoluzione del 1988 sulla politica comunitaria regionale e sul ruolo delle regioni, con allegata una *Carta comunitaria della regionalizzazione*.

rafforzamento del Comitato delle regioni, sono più significative le innovazioni introdotte dal Trattato di Nizza del 2000, che interviene quanto ai requisiti di nomina dei membri del Comitato, specificando che essi debbono essere scelti tra soggetti titolari di mandato elettivo a livello regionale o locale, o tra soggetti nei confronti dei quali possa essere fatta valere una responsabilità di tipo politico davanti a un'assemblea elettiva.

Il percorso di riconoscimento culmina con le modificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009: alle importanti enunciazioni di principio, contenute nell'art. 4 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) – ai sensi del quale il sistema delle autonomie locali e regionali viene incluso nella struttura fondamentale degli Stati membri, nella quale si esprime la loro identità nazionale – si affiancano importanti previsioni relative al principio di sussidiarietà, contenute nell'art. 5 del TUE e nel *Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*. Il principio è destinato in primo luogo a salvaguardare, di fronte all'Unione, gli stessi Stati membri, ma riguarda anche le istituzioni regionali. In particolare, esso si traduce nell'obbligo per la Commissione di tenere conto della dimensione locale e regionale nella fase delle consultazioni che precedono l'iniziativa legislativa, nonché – e in questo caso l'obbligo è imposto a tutti i soggetti ai quali è riconosciuta l'iniziativa legislativa a livello europeo – in sede di motivazione degli atti legislativi. È inoltre previsto che i parlamenti nazionali, nell'esercizio dell'attività di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, consultino «all'occorrenza» i parlamenti regionali muniti di poteri legislativi.

Da ultimo, il Trattato di Lisbona rafforza le prerogative del Comitato delle Regioni, attribuendo allo stesso il potere di ricorrere alla Corte di giustizia in presenza di atti normativi adottati in violazione del principio di sussidiarietà, qualora si tratti di atti rientranti fra le categorie per le quali è richiesta la consultazione del Comitato. Grazie alle innovazioni introdotte dal Trattato di Amsterdam, e confermate dal Trattato di Lisbona, oggi il Comitato delle regioni deve essere consultato obbligatoriamente – da Consiglio, Commissione o Parlamento europeo – ai fini dell'adozione di atti normativi riguardanti un considerevole numero di materie (dall'istruzione alla cultura, ai trasporti, all'occupazione, alla protezione ambientale, per citarne solo alcune), salva la possibilità di una libera consultazione del Comitato anche in ipotesi diverse, in particolare quelle concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Accennando se possibile in modo ancora più sintetico al quadro costituzionale interno, esso è stato riconfigurato, come è noto, dalla riforma del Titolo V, benché già nel 1997 la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (istituita con legge cost. 1/1997) avesse previsto<sup>5</sup> la partecipazione delle Regioni alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli atti dell'Unione europea, qualora essi

---

<sup>5</sup> Così disponeva l'art. 118 del progetto di riforma costituzionale licenziato dalla Commissione bicamerale, non approvato dalle Camere.

riguardassero materie di loro competenza. Oggi, in termini sostanzialmente identici, si esprime l'art. 117.5 Cost., che peraltro, con maggiore precisione, riferisce la partecipazione delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, «alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari». Tanto nel progetto di riforma del 1997, quanto nell'attuale art. 117.5 Cost., la concreta attuazione di questo principio «partecipativo» era ed è rimessa al legislatore, al quale l'art. 117.5 affida il compito di definire le «norme di procedura» a cui dovranno in concreto attenersi le Regioni. La competenza legislativa in esame si aggiunge a quelle già riservate allo Stato e, per quanto qui interessa, non può che condizionare profondamente l'autonomia regionale; come implicitamente dimostrano, se è consentita una fulminea divagazione, le bozze ufficiose di intesa ex art. 116 Cost., terzo comma, tra il Governo e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, ove la materia dei rapporti regionali con l'Unione europea forma sì oggetto di possibili differenziazione, ma limitatamente ad aspetti molto circoscritti<sup>6</sup>.

Il riferimento chiaro dell'art. 117.5 Cost. anche alle Regioni e Province autonome assimila questi enti territoriali alle Regioni ordinarie quanto al rispetto delle norme di procedura dettate in via generale; nel merito della quale, è largamente prevalente la continuità tra le previsioni della legge n. 11/2005 e la vigente legge n. 234/2012.

È confermata anzitutto (art. 24 della legge 234 cit.) la trasmissione dei progetti di atti normativi europei e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per l'invio a giunte e consigli regionali; e lo stesso vale con riguardo alla c.d. *riserva di esame* in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, che il Governo può esprimere facilitando la l'elaborazione di osservazioni sui progetti di atti europei ad opera di regioni e province autonome (art. 24.3 l. cit.). Le osservazioni possono provenire dai consigli o dalle giunte regionali, in base alla disciplina generale adottata dai vari enti.

La competenza a formulare la richiesta di apposizione della riserva pertiene alla Conferenza Stato-regioni, che può essere convocata su iniziativa anche di una sola Regione o Provincia autonoma. Anche a prescindere dall'apposizione della riserva, qualora la Conferenza venga convocata per discutere su progetti di atti normativi comunitari che riguardino materie di competenza legislativa regionale, si prevede che entro il termine di trenta giorni debba essere raggiunta l'intesa tra Stato ed enti territoriali in ordine alla posizione italiana nella fase di discussione e approvazione di tali progetti. Decorso inutilmente il predetto termine, il governo potrà comunque procedere agli adempimenti di competenza; fatta salva, in

---

<sup>6</sup> Sul punto, se si vuole, cfr. D. GIROTTO, *L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario*, Torino, 2019, in particolare pp. 148 ss.

ogni caso, la possibilità per il governo di procedere senza la previa intesa in caso di urgenza «motivata sopravvenuta». La concertazione tra Stato, regioni e province autonome viene ulteriormente rafforzata attraverso la previsione di «gruppi di lavoro» (art. 24.7, legge 234 cit.), ai quali vengono convocati rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.

Il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei consente ai parlamenti nazionali di esprimere pareri motivati sui progetti di atti normativi europei in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà; a tal fine il Protocollo abilita i Parlamenti nazionali a consultare i consigli e le assemblee delle Regioni e delle Province autonome al fine di esprimere un parere motivato, e tale previsione è richiamata dall'art. 8.3 legge 234 cit.; la legge, peraltro, consente (art. 25) a consigli ed assemblee legislative di attivarsi anche a prescindere dalla richiesta delle Camere, trasmettendo loro le osservazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà in tempo utile per l'esame parlamentare. Infine, delle osservazioni e delle proposte di regioni e province autonome, o delle assemblee legislative di queste, le Camere devono tener conto (art. 9.2 legge 234 cit.) nell'ambito del c.d. dialogo politico, che rappresenta una forma di interlocuzione tra i parlamenti nazionali e le istituzioni europee (soprattutto la Commissione, che lo ha avviato a partire dal 2006) che prescinde dalle procedure e dalla tempistica di cui al Protocollo sul principio di sussidiarietà.

Quanto alla fase discendente, la legge 234/2012, configura come «tempestiva» (art. 29) l'attuazione delle direttive europee da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di propria competenza legislativa: è così ribadito il superamento – lo conferma anche l'art. 49, legge 234 cit. – dell'obbligo di attendere l'approvazione della prima legge statale per l'attuazione di norme comunitarie relative a materie di competenza legislativa concorrente, risalente all'impianto dell'abrogata legge 86/1989 e già rivisto dalla legge n. 128/1998<sup>7</sup>.

È sancito l'obbligo per il Governo (art. 29.2 l. 234 cit.) di dare informazione – tramite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome – sugli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, e si prevede inoltre una reciproca informazione tra Stato e Regioni sullo stato di conformità dell'ordinamento interno ai medesimi atti (art. 29.3). Viene inoltre previsto che i principi fondamentali che dovranno essere osservati nelle materie di competenza concorrente debbano trovare collocazione nella c.d. legge di delegazione europea (art. 30.2), che dovrebbe avere cadenza annuale e sulla quale, assieme alla annuale legge europea, dovrebbe concentrarsi l'adempimento, da parte dello Stato, degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

---

<sup>7</sup> In argomento v., esaustivamente, M. ROSINI, *Legge di delegazione europea e legge europea*, Napoli, 2017, pp. 114-115.

## 2. Le leggi regionali di procedura.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha seguito una tempistica inizialmente sfasata rispetto alle decisioni del legislatore nazionale: essa si è dotata, con la l.r. 2 aprile 2004, n. 10, di una disciplina di carattere generale - relativa ad entrambe le fasi, ascendente e discendente - prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Buttiglione (legge n. 11 del 2005); successivamente, approvata la legge n. 234 del 2012, la Regione ha proceduto ad adeguamenti prettamente formali, intervenendo sul corpo della legge n. 10 cit. con la legge 11 ottobre 2013 n. 13: la quale ultima presenta la particolarità di rappresentare, nel contenuto, sia una fonte di revisione della disciplina generale di procedura, sia la legge europea regionale (peraltro l'ultima approvata, a quanto consta).

Non va dimenticato, però, che nella c.d. legge statutaria della Regione (l.r. 18 giugno 2007, n. 17, quella dedicata alla disciplina della forma di governo regionale) si ritrova una importante previsione a valenza generale, avente ad oggetto la fase ascendente, il cui inserimento è parso particolarmente opportuno a fronte di uno Statuto di autonomia che al tema non dedica attenzione. L'art. 17 l.r. cit. concentra sul Presidente della Regione il compito di promuovere, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

La medesima disposizione ricalca le previsioni della disciplina nazionale, prevedendo che i progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione<sup>8</sup>.

Al Presidente della Regione incombono obblighi informativi, nei confronti del Consiglio, sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte; analogo obbligo sussiste quanto alle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea<sup>9</sup>.

Sempre in sovrapposizione alla normativa statale, è previsto che sui progetti e sugli atti dell'Unione il Consiglio regionale possa formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.

---

<sup>8</sup> Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

<sup>9</sup> La presenza di "una forte componente di flussi informativi", in particolare tra Stato e Regione (ma anche tra legislativo ed esecutivo regionali) è un elemento mutuato dalla disciplina statale, come osservava già, a riguardo dell'originaria versione della l.r. n. 10 cit., G. PASTORE, *L'adempimento degli obblighi comunitari nella Regione Friuli Venezia Giulia: le leggi comunitarie regionali*, in (a cura di) G. CARPANI - T. GROPPI - M. OLIVETTI - A. SINISCALCHI, *Le Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005*, Bologna, 2007, p. 143.

Di particolare rilievo, anche ai fini della ricostruzione della forma di governo regionale, è l'introduzione di un atto generale a valenza pluriennale: si tratta del documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale e di attività internazionale della Regione; esso è previsto dalla legge statutaria n. 17/2007, art. 18, quale documento destinato ad avere valenza per l'intera legislatura, e di esso si dirà nel paragrafo successivo, non senza anticipare che, nonostante la legge si riferisca all'attività internazionale, ad essa, nella prassi, è stata aggiunta per assimilazione anche l'attività relativa ai rapporti con l'Unione europea.

Tornando alla legge n. 10/2004, anche nel testo attualmente vigente, essa è dedicata nella quasi totalità alla fase di attuazione e recepimento del diritto europeo; quanto alla fase ascendente, quest'ultima trova importanti riferimenti - oltre che nella menzionata legge statutaria - anche nel Regolamento del Consiglio regionale (di cui si dirà nel successivo paragrafo), ed è comunque menzionata dagli artt. 1 e 2 l. cit., sia pure con disposizioni sostanzialmente riproduttive degli enunciati costituzionali (art. 1) o che operano integrale rinvio alle procedure legislative generali (così l'art. 2, quanto alla partecipazione alla fase ascendente nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell' art. 5 l. n. 131/2003, e in conformità alle disposizioni della legge n. 234/2012).

Scorrendo le disposizioni della legge regionale di procedura, si riscontrano ulteriori previsioni che replicano la disciplina statale, ed altre più interessanti, di carattere non obbligato e quindi espressive di una precisa scelta politico-istituzionale del legislatore, per quanto riscontrabili anche nella legislazione di altre Regioni. Appartiene alla prima categoria l'art. 4, che descrive il contenuto della legge europea regionale, ricalcando le previsioni della l. 234 cit. e replicandone la struttura, con la sola esclusione delle deleghe legislative, non incluse nel catalogo delle fonti primarie regionali: in questo senso, la legge europea è destinata a contenere disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali, o necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione, insieme a disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, e a disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

Utile, se scrupolosamente rispettata, è la previsione secondo la quale alla legge europea regionale si allegano alcuni elenchi: delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico; delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse; delle direttive attuate in via regolamentare; delle direttive attuate in via amministrativa.

Sempre in linea con la disciplina statale, ma importante in quanto attuativa di un principio la cui implementazione a livello regionale non è automatica, è la previsione dell'art. 8-bis della l.r. n. 10 cit. relativa al c.d. divieto di *gold-plating*, in base al quale è preclusa, nel contenuto degli atti di recepimento delle direttive europee, l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvi casi eccezionali dei quali la Giunta deve dare conto nella relazione accompagnatoria del ddl della legge europea<sup>10</sup>.

Di rilievo è anche la scelta del legislatore regionale di ammettere e disciplinare forme di delegificazione nella fase di attuazione della normativa europea: così, l'art. 5 della l. r. n. 10 cit. abilita la legge europea regionale ad autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, ferma ovviamente la condizione che le materie di intervento non siano coperte da riserva assoluta di legge<sup>11</sup>. La delegificazione, oltre ad essere vincolata al rispetto dei principi desumibili dalla normativa europea da attuare, dovrà essere orientata alla individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad un esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità, e alla fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla normativa statale.

Secondo il tradizionale - benché non sempre rispettato a livello statale - meccanismo della delegificazione, le disposizioni della legge europea regionale determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate; il coinvolgimento dell'organo legislativo è assicurato mediante un parere della competente Commissione consiliare, a cui viene attribuita efficacia vincolante, ma che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. La previsione è, sotto questo profilo, piuttosto singolare, pur senza suscitare dubbi di legittimità costituzionale, di fatto legittimando una "delegificazione condizionata", e rimettendo l'ultima parola alla Commissione consiliare, dalla quale si può tuttavia prescindere in caso di mancato rispetto del termine sopra indicato.

Di indubbia utilità pratica si rivelano le previsioni destinate a porre rimedio a situazioni di urgenza; così, l'art. 8 l.r. cit. dispone che a fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali

---

<sup>10</sup> Sul divieto di *gold-plating* quale principio generale, introdotto a livello statale già con legge n. 246 del 2005, v. le considerazioni di S. BARONCELLI, *Lo sdoppiamento della "legge comunitaria": una scelta avveduta?* in (a cura di) E. MOAVERO MILANESI - G. PICCIRILLI, *Attuare il diritto dell'Unione europea in Italia*, Bari, 2018, pp. 132 ss.

<sup>11</sup> Si tratta di una scelta comune ad altre, ma non a tutte le leggi di procedura in ambito regionale, come ricorda G. DI COSIMO, *Le Regioni e il diritto europeo dopo la legge n. 234 del 2012*, in (a cura di) E. MOAVERO MILANESI - G. PICCIRILLI, *Attuare il diritto*, op. cit., pp. 170-171

dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato; ed ancora, nel caso in cui in sede amministrativa sia riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

Come si deduce facilmente, il perno attorno al quale ruota tutto il sistema di adeguamento della normativa regionale al diritto europeo è rappresentato dalla legge regionale europea; sotto questo profilo, trattandosi di atto fortemente caratterizzante l'azione di governo dell'esecutivo regionale, è fisiologico che il relativo ddl sia presentato dalla Giunta; la legge prevede una scadenza annuale fissa, e rimette opportunamente al regolamento del Consiglio regionale quanto ai tempi e alle modalità di esame e votazione della legge.

### **3. Il regolamento del Consiglio regionale.**

La lettura del regolamento interno del Consiglio regionale FVG offre numerosi spunti di interesse, accentuati all'esito della modifica approvata nel 2014.

Come anticipato, rientra nell'oggetto del regolamento la disciplina dell'esame del ddl europea, rispetto alla quale assume rilievo centrale il ruolo assegnato alla V Commissione consiliare.

In questo senso, l'art. 124 del regolamento menziona anche la relazione di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea: si tratta di un documento che, nelle previsioni regolamentari, vive una vita autonoma rispetto al ddl europea, benché a leggere il dettato della l.r. n. 10/2004 l'accertamento della conformità tra ordinamento regionale e diritto UE sia previsto come contenuto della classica relazione al ddl in questione<sup>12</sup>. L'autonomia della relazione rispetto al ddl è comprovata dal fatto che, secondo il regolamento consiliare, l'Assemblea può approvare risoluzioni sulla relazione, su proposta di ciascun consigliere o della V Commissione.

Centrale, nelle previsioni regolamentari, è la tempistica di esame, per quanto dubbia sia la percettività di tali disposizioni: il ddl è assegnato all'esame di tutte le commissioni competenti per materia, per poi

---

<sup>12</sup> Ed anzi, come osserva ancora G. PASTORE, *L'adempimento degli obblighi comunitari nella Regione Friuli Venezia Giulia: le leggi comunitarie regionali*, op. cit., p. 144, si tratta forse dell'unico caso nell'ordinamento in cui una relazione accompagnatoria ha un contenuto vincolato (*rectius* necessario).

transitare alla V Commissione e infine in Assemblea; la quale ultima dovrà esprimersi entro un termine prefissato nel calendario dei lavori, estendendo se del caso la durata della seduta consiliare.

La V Commissione svolge un ruolo di filtro, soprattutto in relazione agli emendamenti proposti dalle altre Commissioni; l'Assemblea può peraltro deliberare sul testo originario presentato dalla Giunta qualora la V Commissione non ne concluda l'esame entro i tempi previsti.

Se la disciplina dell'esame della legge regionale europea costituisce, come già osservato, un adempimento imposto dalla stessa legge regionale n. 10 cit., meno scontate sono le previsioni regolamentari aventi ad oggetto la c.d. sessione europea dal Consiglio regionale. Il richiamo, in questo contesto, è anzitutto all'art. 169-ter del Regolamento, che individua due oggetti primari per l'esame da svolgere nel corso della predetta sessione: il programma legislativo della Commissione UE, da un lato, e la relazione annuale del Governo al Parlamento sui rapporti con l'Unione europea, d'altro lato; per prevedibili esigenze di economia di tempo e discussione, l'esame può coinvolgere anche il disegno di legge regionale europea e la relazione di conformità della Giunta.

Il Consiglio, per tali adempimenti, dovrebbe farsi carico di coinvolgere anche le altre autonomie territoriali e le non meglio precisate "realità sociali ed economiche". Anche in questa circostanza è determinante il ruolo della V Commissione, che si fa collettrice delle valutazioni delle altre Commissioni e, soprattutto, predispose una proposta di risoluzione per l'assemblea avente un contenuto, per così dire "naturale", ed uno eventuale: nel primo senso, la risoluzione dovrebbe individuare gli atti UE di interesse regionale su cui formulare osservazioni; sotto il secondo profilo, la risoluzione potrebbe contenere linee di indirizzo per la Giunta regionale in ordine allo svolgimento della fase ascendente.

L'importanza di questa previsione regolamentare è abbastanza evidente: non solo si prevede un eventuale sede di manifestazione di indirizzo politico nei confronti dell'esecutivo regionale, ma si prefigura un percorso virtuoso nel quale le problematiche europee meritevoli di approfondimento vengono anticipatamente individuate in sede di esame del programma legislativo della Commissione UE, per poi dedicarvi un esame potenzialmente approfondito una volta presentati i singoli progetti di atti normativi europei.

La norma rappresenta, per il tema che qui interessa, la principale fra le innovazioni introdotte dalla riforma del regolamento approvata nel 2014; viceversa, il successivo art. 170 ha subito modifiche prettamente lessicali, e si pone quale disposizione generale - in parte riprodotiva delle previsioni della l.r. n. 17/2007 - relativa alla fase ascendente: il primo comma è dedicato agli obblighi di informativa che il Presidente della Giunta ha nei confronti del Consiglio, in merito alle iniziative intraprese dall'esecutivo regionale. L'informativa sarebbe preordinata a consentire alla V Commissione di formulare osservazioni e approvare risoluzioni in fase ascendente, esercitando la funzione di indirizzo politico.



A parte i momenti informativi sopra richiamati, il Consiglio potrà e dovrà formulare le “osservazioni” (così denominate sia dalla legislazione nazionale, fin dalla c.d. legge Fabbri - n. 183/1987 - sia dalla disciplina regionale) sui progetti di atti europei su tali atti, ma in raccordo con la Giunta regionale<sup>13</sup>. In questi casi, ciascuna Commissione può svolgere un ruolo da protagonista, in base alla ripartizione di competenze per materia; la circolarità del processo viene favorita dalle previsioni secondo le quali le osservazioni vengono approvate - entro venti giorni dall’assegnazione alla Commissione - anche tenendo conto della risoluzione generale di cui all’art. 169-ter, per essere poi comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali, con ulteriore informativa del Presidente sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Di nuovo conio è anche la successiva previsione (art. 170-bis), dedicata al controllo di sussidiarietà e proporzionalità, nel quale gli enti territoriali sono coinvolti in base alle già citate previsioni del Protocollo n. 2 cit. e della legge n. 234/2012: sul piano del procedimento, la soluzione prescelta è quella di rinviare alla disposizione precedente (assegnazione alla Commissione competente; formulazione di osservazioni entro venti giorni in raccordo con la Giunta regionale), circoscrivendo soltanto i destinatari delle comunicazioni successive (le Camere, e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali). In disparte, ma di particolare interesse trattandosi di un adempimento previsto direttamente dalla legge statutaria, è la previsione relativa alla approvazione del documento di indirizzi generali, citato nel paragrafo che precede. Secondo l’art. 161-bis del Regolamento consiliare, esso è predisposto dalla V Commissione nel primo anno di legislatura, e approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, per l’intera legislatura, salvi aggiornamenti.

#### **4. Uno sguardo alla prassi: l’attività di indirizzo politico e il controllo di sussidiarietà nella fase ascendente; l’utilizzazione della legge regionale europea nella fase discendente.**

L’intervento del Consiglio regionale nel procedimento di formazione degli atti normativi comunitari guardando all’esperienza dal 2010 in poi, non è abbondante sul piano quantitativo, evidenziando però una attenzione maggiore al tema rispetto a quella mediamente dedicata dalle assemblee legislative regionali, anche con riferimento alla tipologia dei progetti esaminati e del loro impatto nell’ordinamento. Le banche dati, nei limiti della loro non agevole fruibilità, testimoniano, nel corso dell’undicesima legislatura (2013-2018), interventi di verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, a partire dalla proposta di regolamento Ue sulla etichettatura dei prodotti biologici, la quale ha formato

---

<sup>13</sup> Sulla ricerca di un rapporto collaborativo tra Consiglio e Giunta nell’intento di addivenire ad una posizione univoca della Regione nella fase ascendente v. A. NAPOLITANO, *Le Regioni a Statuto speciale nel processo decisionale dell’Unione europea*, in (a cura di) A. PAPA, *Le Regioni nella multilevel governance europea*, Torino, 2016, p. 166.

oggetto, nel merito, di dettagliate osservazioni ad opera del Consiglio (per inciso, una tra le poche assemblee legislative europee a prendere posizione sul punto)<sup>14</sup>.

Idem dicasi con riguardo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica precedenti direttive in tema di rifiuti ed imballaggi, in merito alla quale l'assemblea legislativa regionale ha formulato osservazioni che forse fuoriescono dallo specifico ambito delle competenze regionali in materia, ma che rivestono un indubbio interesse per la comunità territoriale di riferimento<sup>15</sup>. Sicura pertinenza agli interessi regionali va invece riconosciuta alla Comunicazione della Commissione sull'utilizzo dei fondi strutturali<sup>16</sup>; documento del quale la V Commissione consiliare ha lamentato la genericità, oltre alla mancanza di un adeguato confronto con gli Stati in merito alle verifiche che la Commissione ipotizzava di condurre sulla utilizzazione dei fondi. Il pronunciamento regionale si è rivelato, in questa occasione, un utile ausilio anche per il Senato, che si è pronunciato sul medesimo documento facendo propri i rilievi avanzati dai Consigli regionali<sup>17</sup>.

Quando riguarda proposte di atti normativi comunitari l'attività della Commissione è comunque ascrivibile all'esercizio della funzione di indirizzo politico, ancorché nel più ampio quadro della definizione della "posizione italiana" in sede di discussione sul contenuto delle future norme europee; quanto agli atti non normativi, è maggiormente evidente una funzione di controllo di sussidiarietà e proporzionalità, anche in questo caso compartecipata tra le assemblee legislative degli enti territoriali e le Camere.

In sede di Commissione l'intervento su documenti di carattere, per così dire, "non generale" è proseguito nel corso della legislatura, spaziando dalla Agenda europea sulla migrazione, agli organismi geneticamente modificati, all'economia circolare e (ancora) alla revisione delle direttive su rifiuti e imballaggi, al distacco dei lavoratori, alla protezione dei migranti<sup>18</sup>: l'impressione che se ne ricava non è quella di una sistematicità nella attenzione e nella attivazione degli organi consiliari, bensì, piuttosto, di una risposta a singole episodiche sollecitazioni all'intervento, legate alla particolare sensibilità politica degli argomenti che vengono in rilievo.

---

<sup>14</sup> Risoluzione n. 1 della V Commissione consiliare, approvata il 15 maggio 2014, favorevole quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà a proporzionalità. Sulla proposta di regolamento in oggetto, ad una verifica condotta sulla banca dati Regpex, si sono pronunciati altresì il Consiglio regionale della Lombardia e, in Austria, il Bundesrat e la Conferenza dei Presidenti dei Länder.

<sup>15</sup> V Commissione, risoluzione approvata il 23 settembre 2014.

<sup>16</sup> V Commissione, 10 novembre 2014.

<sup>17</sup> Cfr. Risoluzione della XIV Commissione permanente del Senato, 18 dicembre 2014, XVII legislatura, Doc. XVIII-bis, n. 13, sostanzialmente riprodottriva delle osservazioni formulate dal Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Assemblea legislativa della Regione Marche.

<sup>18</sup> Cfr. risoluzioni n. 5/2015; 6/2015; 2/2016; 3/2016; 4/2016.

Più interessante è l'analisi delle risoluzioni approvate dall'assemblea plenaria ai sensi all'art. 169-ter del Regolamento interno, vale a dire in sede di esame del programma legislativo annuale della Commissione UE: in tre occasioni, dal 2015 al 2017, il Consiglio regionale ha prodotto e licenziato un elaborato documento, a conclusione di una "sessione europea" di durata variabile, nella quale vengono presi in considerazione anche le due relazioni formulate rispettivamente dall'esecutivo nazionale e da quello regionale: quella programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, e quella sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato derivanti da inadempimenti della Regione<sup>19</sup>.

Le risoluzioni si soffermano sugli argomenti dell'agenda politica della Commissione, suddividendo il testo in aree tematiche; nel primo di questi documenti (risoluzione n. 1/2015) non mancano esplicite e motivate prese di posizione su proposte di atti normativi già conosciute, ma oggetto di modifica o di ritiro, ed uno spazio significativo viene dedicato alla fase discendente e, in particolare, alla programmazione dei fondi di sviluppo. Soprattutto su questo versante la risoluzione "riscopre" la sua tradizionale vocazione di atto di indirizzo alla Giunta in subiecta materia, mentre per quanto concerne la fase ascendente la portata politica dell'atto, non potendo concretarsi in una interlocuzione diretta con la Commissione UE, si estrinseca nell'invito alla Giunta a perseguire, in ambito regionale, obiettivi politici che si muovano sulla falsariga delle soluzioni prospettate in una dimensione europea nel programma della Commissione.

Se, come sinteticamente accennato, il primo tra i documenti conclusivi della sessione europea è ricco di spunti di interesse, negli anni successivi il prototipo non è stato fedelmente replicato: viene meno, nel testo delle risoluzioni 1/2016, 1/2017, il riferimento alla fase discendente, e sfuma, nel contenuto, l'intento "propulsivo" nei confronti della Giunta in merito alle politiche regionali, assumendo la risoluzione un connotato che maggiormente si avvicina ad una presa d'atto delle proposte della Commissione, con una evidenziazione delle parti di maggiore interesse per la Regione, accompagnata alla manifestazione di auspici nel senso della introduzione di alcune riforme legislative o della migliore tutela di determinate posizioni soggettive di categoria (consumatori, lavoratori, piccole imprese) o valori (ambiente, crescita sostenibile)<sup>20</sup>.

È comune e ricorrente, in questi documenti, l'aspirazione ad un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali e locali nella definizione delle politiche dell'Unione; in aggiunta, la Risoluzione 1/2017 si spinge alla richiesta di introdurre una possibilità di intervento diretto delle assemblee legislative regionali nel processo legislativo europeo, non limitato agli aspetti relativi alla sussidiarietà e proporzionalità. A livello

---

<sup>19</sup> Cfr risoluzioni del Consiglio regionale n. 1/2015; 1/2016; 1/2017; 1/2018.

<sup>20</sup> Nel 2018 la risoluzione relativa al programma di lavoro della Commissione UE non è stata approvata in assemblea, ma soltanto dalla V Commissione (in data 16 gennaio 2018), con un testo limitato alla individuazione di cinque priorità di potenziale impatto sull'ordinamento normativo e sul sistema amministrativo della Regione.

regionale, viene manifestata l'esigenza di un migliore raccordo tra Consiglio e Giunta al fine del raggiungimento di una sintesi di posizioni comuni, non trascurando l'apporto degli stakeholders del territorio.

Necessariamente più breve è il riferimento alla prassi regionale nella fase discendente, per la semplice ragione che, ad oggi, l'ultima legge europea approvata risale al 2013, e di conseguenza l'intera undicesima legislatura si è contraddistinta per un sostanziale abbandono del modello<sup>21</sup>.

Si è peraltro già ricordato che proprio la citata legge europea (l.r. n. 13/2013) si proponeva in prima battuta di modificare le norme di procedura di cui alla l.r. n. 10/2004; qui si può soltanto aggiungere che la parte "caratteristica" della legge è limitata a poche previsioni di limitato impatto normativo, in tema di sanzioni amministrative nell'attività di viticoltura, di tutela della fauna selvatica e di medicina del lavoro. Non sembra che la legislatura iniziata nel 2018 segni un rinnovato interesse per questo modello di recepimento del diritto europeo; anzi, pare ampiamente diminuita anche l'attenzione per la fase ascendente, se è vero che ad oggi, salvo errori, risulta un'unica risoluzione approvata dalla IV Commissione<sup>22</sup>, avente ad oggetto la proposta di regolamento sulla rete transeuropea trasporti, e non è stata ancora calendarizzata una sessione europea del Consiglio regionale.

A mancare è altresì la presentazione e l'approvazione del documento generale di indirizzi, citato nel paragrafo precedente: se nell'undicesima legislatura, sia pure con ritardo (9 giugno 2014), a tale adempimento si era proceduto, approvando un documento che dedicava ampio spazio ai rapporti con l'UE e ad importanti tematiche - trasporti (i vari "corridoi" europei); il GECT Euregio senza confini; strategie macroregionali (regione alpina, regione adriatico-ionica); fondi strutturali e politica di coesione in generale - ad oggi non vi sono i presupposti per una discussione di analogo documento, di cui non si ha notizia di una prossima presentazione.

## 5. Considerazioni conclusive.

La rapidissima panoramica appena delineata - rapida non solo per economia di spazio, ma anche perché sul piano quantitativo i documenti significativi sono in numero piuttosto contenuto - ha confermato l'assunto di partenza, relativo allo "scarto" tra enunciazioni di principio ed implementazione effettiva quanto alla partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto europeo; più precisamente, in questo ambito lo scarto si manifesta anche con riguardo alle previsioni legislative e regolamentari che

---

<sup>21</sup> Il dato appare in linea con la tendenza generale che caratterizza pressoché tutte le Regioni italiane che hanno introdotto lo strumento della legge europea, come segnala G. DI COSIMO, *Le Regioni e il diritto europeo dopo la legge n. 234 del 2012*, *op. cit.*, p. 171.

<sup>22</sup> Risoluzione 1/2018, approvata dalla IV commissione all'unanimità.

hanno tentato di rendere operativi i principi consacrati nei Trattati europei e le previsioni della legge nazionale di procedura.

Come è stato riconosciuto dalla dottrina, le norme di procedura hanno rafforzato il ruolo dei Consigli regionali nella fase ascendente<sup>23</sup>, ed in questo senso il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione: alle previsioni legislative si assommano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio, che non sembrano lacunose sotto il profilo dell'efficienza potenziale degli strumenti approntati, pur condizionati dalla cornice generale della legge n. 234/2012, che limita gli effetti della partecipazione regionale già con la scelta dell'espressione "osservazioni", la quale non rimanderebbe in prima battuta alla funzione di indirizzo politico, né tantomeno ad una funzione consultiva "qualificata"<sup>24</sup>.

La possibilità di maggiore interlocuzione con altre Regioni e con il Parlamento nazionale rappresentano variabili indipendenti ai fini di un giudizio sul rendimento della normativa regionale, la quale non appare avara di spazi di intervento per gli organi della Regione. A destare perplessità, semmai, è il sovraccarico di incombenze gravanti, *ratione materiae*, sulla V Commissione, la quale deve occuparsi, oltre che dei rapporti esterni e con l'Unione europea, anche di affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, identità linguistiche, oltre ad una serie di problematiche di minore impatto (usi civici, organi di garanzia, beni e attività culturali, spettacoli e manifestazioni, attività ricreative e sportive, corregionali all'estero). L'impressione trova conferma nelle evidenze del primo anno della presente legislatura, nel quale la V Commissione ha per lungo tempo discusso il tema della riforma (o contro-riforma, trattandosi di interventi che mirano a correggere disposizioni legislative introdotte da altra e diversa maggioranza politica nell'undicesima legislatura) del sistema delle autonomie locali, che ha quasi monopolizzato l'ordine del giorno delle sedute. Difficile immaginare che un argomento di così primario interesse per le comunità territoriali di riferimento possa cedere il passo al programma legislativo della Commissione UE (e se, ad esempio, dovesse nei prossimi mesi aprirsi un fronte politico riguardante la modifica dello Statuto di autonomia, ci si troverebbe in presenza di un nuovo tema dominante su tutti gli altri).

Si avverte, in altri termini, la mancanza, nell'organizzazione del Consiglio regionale (ma, anche qui, il dato è comune agli altri enti territoriali), di un equivalente della XIV Commissione di Camera e Senato, pur nella consapevolezza che il ridotto numero di consiglieri regionali rende difficile l'istituzione di un siffatto

---

<sup>23</sup> In argomento, v. ancora A. CIANCIO, *Le Regioni speciali nella dimensione europea*, op. cit., p. 13.

<sup>24</sup> Sulla limitata capacità evocativa del termine in oggetto quanto alla idoneità delle Regioni di incidere nella fase ascendente v. F. PATERNITI, *Legislatori regionali e legislazione europea*, Torino, 2012, p. 152, secondo il quale, a proposito delle previsioni della legge n. 15 del 2005 (ma la scelta non è diversa nel testo della legge n. 234/2012), "pare che il legislatore abbia voluto classificare i contributi delle Regioni come meri suggerimenti che, in quanto tali, appaiono del tutto incapaci di influenzare concretamente la definitiva posizione italiana".

organo, e che una tale scelta, quand'anche adottata, potrebbe risultare sovradimensionata rispetto alle effettive attribuzioni regionali in tema di rapporti con l'Unione europea: in breve, una commissione preposta solo agli affari europei potrebbe rappresentare un eccesso, ma il Consiglio, senza una commissione *ad hoc*, non pare in grado di dedicare la giusta attenzione a queste tematiche.

Quanto alla fase discendente il giudizio deve farsi più severo, non potendosi certo sostenere che il modello della legge europea regionale abbia avuto successo; premesso che i pochi dati disponibili evidenziano il ricorso ad altri metodi di recepimento delle norme europee<sup>25</sup>, la prassi più recente, peraltro, rende manifesta una disattenzione generale alla attuazione del diritto europeo, forse con la sola positiva eccezione rappresentata da uno strumento che dovrebbe migliorare l'utilizzazione dei fondi europei, e che impatta sull'amministrazione più che sulla normazione di recepimento: si tratta del Piano di rafforzamento amministrativo, approvato nel 2015 dalla Giunta regionale<sup>26</sup> in seguito alle richieste espresse dalla Commissione europea nel Position Paper "Italia" del 09 novembre 2012, nel quale ultimo si richiede un rafforzamento nella capacità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, anche nel perseguimento di un obiettivo tematico intitolato "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente".

Il Piano di rafforzamento si concreta in un articolato documento che delinea talune criticità nella macchina amministrativa regionale, e propone alcune linee di intervento finalizzate al raggiungimento di alcuni obiettivi, quali: la modernizzazione, l'efficientamento organizzativo, la formazione e il rafforzamento di competenze specialistiche per "centri di competenza"; il risparmio di risorse dell'Amministrazione regionale e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari; l'accrescimento della qualità della spesa cofinanziata dai fondi strutturali e di investimento europei; l'acquisizione di competenze professionali in linea con le mutate esigenze dell'agire amministrativo. Per quanto attiene più specificamente ai fondi europei, si punta soprattutto ad una riduzione delle tempistiche di controllo e di erogazione, specialmente tramite una maggiore informatizzazione delle procedure. Anche in relazione al funzionamento di questo strumento veniva previsto un monitoraggio trimestrale ed un aggiornamento annuale; alla fine del 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia era annoverabile tra le non molte amministrazioni pubbliche italiane dotate del Piano, e nel 2018 la Giunta regionale attestava il completamento della prima fase di attuazione, dando il via ad una seconda e non meno corposa serie di iniziative<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Come illustrato da M. ROSINI, *Legge di delegazione europea e legge europea, op. cit.*, p. 159 ss.

<sup>26</sup> Con delibera n. 1052 del 29 maggio 2015 e suoi allegati.

<sup>27</sup> Cfr. delibera n. 164 del 2 febbraio 2018 e suo allegato.